



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE N. 35 del 26-03-2024

OGGETTO: diniego istanza di ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 11:30 e seguenti, presso la sede di palazzo municipale del comune di Randazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23-08-2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott. Andrea Dara	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

il comune di Randazzo con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

con D.P.R. del 23.08.2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 13.09.2019 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Antonino Alberti, dott. Andrea Dara e dott. Giuseppe Milano;

in data 18.09.2019 il predetto O.S.L. si è regolarmente insediato presso la sede del palazzo municipale del Comune di Randazzo giusto verbale n. 1 del 18.09.2019 agli atti;

è stato nominato Presidente il dr. Giuseppe Milano;

Preso atto che con istanza prodotta il 13.01.2021 prot.n. 571 il dott. Francesco Giacobbe ha richiesto di essere ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo per un presunto credito di € 12.398,09;

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

Che si è provveduto a partecipare l'avvio del procedimento ex articolo 7 legge 241/90, in Sicilia L.R. n. 10/91 come integrata dalla L.R. n.7/2019;

Che detta istanza in via istruttoria è stata trasmessa all'ufficio competente del Comune di Randazzo al fine di acquisire la dichiarazione di cui all'articolo 254, comma 4, del vigente Testo Unico;

Vista altresì la nota a firma del responsabile del procedimento protocollo 984 del 11.01.2021 il quale attesta "che la richiesta non può essere accolta perché il debito non è riconducibile al comune di Randazzo";

Richiamata altresì in questa sede la nota protocollo n. 760 del 18.01.2021 a firma del responsabile del procedimento Segretario generale del Comune il quale chiarisce "che il PRUSST Valdemone non è mai stato parte integrante del Comune di Randazzo in quanto e a riprova di ciò la gestione contabile è stata tenuta separata." Aggiunge che "ad avviso dello scrivente gli eventuali debiti del PRUSST non sono da confondere e da gestire unitamente a quelli del Comune di Randazzo e pertanto l'OSL non dovrà quantificare tra i debiti del comune eventuale debiti o presunti debiti del PRUSST;

Che sulla base delle superiori attestazioni non può escludersi che possa nella specie ritenersi configurabile l'ipotesi di cui all'articolo 191 comma quattro del vigente T.U.

Richiamato il preavviso di diniego partecipato all'interessato con nota prot. osl n. 64 del 25/02/2022 ai sensi ed agli effetti dell'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni come recepito in Sicilia;

Atteso che in riscontro a detto preavviso di diniego il dott. F. Giacobbe, rappresentato dall'avvocato Maria Grazia Sorrenti, ha trasmesso con note prot. n. 4164 del 11.03.2022 e successiva prot. n. 16366 del 12.9.2022 copia del D.I. depositato presso il Tribunale di Catania numero 2121/2019 a carico del Comune di Randazzo ma non opposto e divenuto esecutivo in data 15/9/2019 e sussunto alla base del credito;

Preso atto, altresì, che questo OSL è stato nominato con DPR del 23-8-2019 per la gestione dell'indebitamento pregresso del Comune di Randazzo e non certamente per l'indebitamento del PRUSST Valdemone cui il Comune di Randazzo ha aderito ai sensi dell'art. 30 del TUEL 267/2000;

Considerato che il contenzioso instauratosi ancor prima della dichiarazione del dissesto (maggio 2019) riguarda specificatamente il Comune di Randazzo, il quale non ha ritenuto il debito riconducibile al Comune (vedi nota prot. 984 dell'11.01.2021);

Infine, nella denegata ipotesi che i debiti di cui alle istanze dei creditori del PRUSST venissero considerati legittimi ed inseriti nel piano di rilevazione della massa passiva relativo al dissesto del Comune di Randazzo:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

a) si violerebbe il principio della par condicio creditorum in quanto verrebbero inseriti nella massa passiva creditori riferiti ad altro organismo derivante dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000 a danno dei creditori effettivi del Comune di Randazzo;

b) verrebbero posti totalmente a carico del Comune di Randazzo debiti riconducibili a più di 100 enti che a suo tempo stipularono la convenzione prevista dal predetto art. 30 del D.lgs 267/2000 al fine di dar vita al PRUSST e che **delegarono il predetto Comune ad operare in luogo e per conto** degli enti deleganti;

c) ove l'attestazione del responsabile del servizio pervenuta sulla materia si ritenesse superato l'inserimento di detti debiti in seno al dissesto del Comune di Randazzo potrebbe giustificare l'azione di responsabilità contabile per il danno conseguente alla imputazione al Comune di Randazzo di debiti non propri e non invece attribuiti agli enti sottoscrittori della convenzione di cui al citato art. 30 del TUEL 267/2000;

Che sulla base delle attestazioni rese da parte del responsabile del procedimento e citate in sede di preavviso di diniego e precisamente la nota prot. n.17059 del 28.10.2020 e la successiva prot.760 del 18.01.2021 non può escludersi che possa nella specie ritenersi configurabile l'ipotesi di cui all'articolo 191 comma 4 del vigente T.U;

Atteso altresì che nessun'altra osservazione nel merito delle motivazioni sussunte alla base del preavviso del diniego è stata prodotta dall'interessato atta a superare i rilievi avanzati da questo OSL e dettagliatamente esposti nel predetto preavviso di diniego;

Preso atto inoltre di quanto disposto dagli artt. 248 c.2 e 3 ed art.254 comma 3 lett.b) e c);

Tutto ciò premesso e considerato e per le motivazioni come sopra meglio esposte;

Ad unanimità di voti palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede devono intendersi dettagliatamente richiamate ed a conferma di quanto partecipato con nota di questo OSL prot. n.64 del 25/2/2022 di esprimere, in quanto carente dei requisiti indispensabili, il diniego per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo presentata dal dott. Francesco Giacobbe prot. n.571 del 13-01-2021 per un asserito credito di € 12.398,09.

Di provvedere per la notifica della presente deliberazione di diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del Comune di Randazzo nel termine di cui all'articolo 250, comma 5, del D.lgs 267/2000;



CITTÀ di
RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi ed all'art.4, comma 6, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Randazzo a termini di legge.

La segretaria verbalizzante

Sig.ra Angela Mannino

Il Presidente Dott. Giuseppe Milano

I Componenti Dott. Antonino Alberti

Dott. Andrea Dara

